Nota inviata via p.e.c.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Al Ministro della Salute Al Ministro della Funzione Pubblica

per conoscenza

Al Presidente della Regione Basilicata

Al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata

Ai Legali Rappresentanti degli Enti del SSN – Basilicata

Alle Segreterie Regionali delle OOSS della Dirigenza Medica e Sanitaria

Roma, 21 dicembre 2015 Prot. n. 249/2015/Snrm

Oggetto: Segnalazione violazione normativa europea concernente gli orari di lavoro e riposo dei medici e dirigenti sanitari dipendenti pubblici e privati

III.mi Signori,

come è noto in seguito al deferimento dello Stato Italiano alla Corte di Giustizia Europea per non aver applicato correttamente le norme afferenti la sicurezza sul luogo di lavoro in modo conforme alla Direttiva Europea n. 2004/34/CE che modifica la Direttiva 93/104/CE anche per i dirigenti medici, l'Italia ha adeguato, a far data dal 25 novembre 2015, la normativa interna prevedendo anche per il dirigente medico un limite massimo di 48 di ore lavorative settimanali, compresi gli straordinari; la possibilità di fruire di un minimo di 11 ore ininterrotte di riposo al giorno; nonché di godere di un ulteriore riposo settimanale ininterrotto di 24 ore. La direttiva, inoltre, consente di posporre i periodi minimi di riposo per motivi giustificati soltanto nel caso in cui il lavoratore possa recuperare subito dopo le ore di riposo di cui non ha fruito.

La Deliberazione n. 1516 del 23 novembre 2015 della Giunta Regionale della Regione Basilicata con cui viene approvato un "disegno di legge" per l'applicazione dell'art. 14 della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 è contraria alla Direttiva Europea sopra richiamata e alle chiare fonti normative interne circa la determinazione e i limiti dell'orario di lavoro.

L'interpretazione offerta dal Disegno di legge appare una chiara elusione alle norme cogenti ed indisponibili afferenti la sicurezza sul luogo di lavoro del dirigente medico oltre a determinare una frammentarietà ed inammissibilità tra diverse legislazioni in relazione all'art. 3 e art. 32 della Costituzione. L'applicazione di siffatta norma determinerebbe, dunque, non solo un'assunzione di rischio organizzativo elettivo e cosciente da parte dei singoli responsabili delle strutture sanitarie, ma anche una responsabilità civile, penale e contabile degli stessi e dei soggetti che daranno in concreto corso a tali disposizioni, oltre ad esporre ingiustificatamente ad ulteriori rischi e pericoli i medici dipendenti. Inoltre, la autoattribuzione di un potere derogatorio, in violazione dei limiti e dei soggetti previsti dalla Direttiva, espone l'Italia a sanzioni economiche da parte della Commissione Europea, alla quale le delibera in oggetto è stata già segnalata da parte delle sottoscritte OOSS per tramite della Federazione Europea dei Medici Salariati (FEMS).

Pertanto, si chiede alle SSLL di intervenire presso la Regione Basilicata inducendola a revocare la delibera n. 1516 del 23 novembre 2015 e, per l'effetto, applicare correttamente le disposizioni normative vigenti (Legge 161/2004 e D. Leg. 33/2003) così come imposti dalla Direttiva Europea n. 2004/34/CE che modifica la Direttiva 93/104/CE, preavvisando che in difetto le sottoscritte OOSS daranno corso ad ogni azione a tutela dei propri interessi e dei diritti del dirigenti medici.

Distinti saluti.

Costantino Troise ANAAO ASSOMED Alessandro Vergallo AAROI-EMAC Raffaele Perrone Donnorso ANPO-NUOVA ASCOTI-FIALS MEDICI Corrado Bibbolino SNR